

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA**

RICORSO IN MATERIA DI CONCORSO PUBBLICO

Per: la Docente **PIRONACI Nadia** nata a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa,
elettivamente domiciliata in Bologna alla via Mazzini n. 63
presso lo studio dell'**Avv. Sabrina APOLLINARO**, con
studio in Bologna alla via Mazzini n. 63 e con studio in
Satriano Marina (CZ) alla via Milano n. 8, C.F.
PLLMSB69C64C352C, PEC:
sabrina.apollinaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it, giusta
procura a margine del presente atto e chiede che gli atti
vengano trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicata; telefono/ fax dello studio n° 0967/528395;

RICORRENTE

Contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO**, in persona del Ministro, *pro tempore*, C.F.

80185250588, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, alla via Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro, *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma (RM), PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Contro: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T., C.F. 80062970373**, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, alla via Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Contro: **UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T., C.F. 80071250379**, con sede in Bologna, alla via Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

AMMINISTRAZIONE

RESISTENTE

e nei confronti di:

Sig.: ROEHRSEN DI CAMMERATA ALESSANDRO,
PEC:

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE,

- del verbale n. 19 del 24 marzo 2025 contenente valutazione della prova orale e relativa griglia di valutazione, acquisito a seguito di istanza di accesso agli atti (cfr. doc. n. 1);

- della graduatoria dei vincitori pubblicata in data 18/04/2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici. Dirigenti Scolastici, con nota n.: m pi.AOODRER. Registro decreti. R. 0000339 del 1804/2025 (cfr. doc. n. 2) con la quale è stata decretata la graduatoria finale del Concorso per Titoli ed Esami per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Regione Emilia Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18/12/2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all'art. 9, comma 6 del predetto D.M., come di seguito riportata, ove la ricorrente è stata esclusa per lo sbarramento sancito dal bando di concorso per il voto conseguito, nonché di tutti gli atti presupposti, preliminari, consequenziali e successivi.

PREMESSO

- che con Decreto Dipartimentale n. 2788/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico (cfr. doc. n. 3) veniva indetto un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali,

come da successivo art. 3, secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

- che all'art. 3 del bando di concorso veniva decretato che la procedura concorsuale si svolgeva in tutte le sue fasi a livello regionale presso gli USR e al comma 4, fatti salvi gli esiti della mobilità annuale prevista dal vigente CCNL, veniva stabilita, per ogni regione, il numero dei posti da assegnare, indicati per la regione Emilia Romagna in numero 28.

- che la ricorrente, previa rituale domanda, ha partecipato alla procedura preselettiva svoltasi in data 18/05/2024, all'esito della quale, avendo riportato un punteggio pari a 39/50, è stata ammessa alla prova scritta;

- che ha partecipato alla prova scritta svoltasi in data 30/10/2024, all'esito della quale, avendo riportato un punteggio pari a 80/100, è stata ammessa a sostenere la prova orale;

- che in data 24/03/2025 ha sostenuto la prova orale, conseguendo un punteggio pari a 60/100;

- che, in data 26/03/2025, ha depositato rituale istanza di accesso agli atti, quale portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale con la quale ha chiesto l'acquisizione della seguente documentazione:

Verbale della Commissione dal quale risultano formalizzati e deliberati i criteri / griglia di valutazione, sia della prova scritta che della prova orale, quale atto presupposto e preliminare allo svolgimento delle due prove nonché i criteri e le operazioni di predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati per la prova orale, se contenuti in altro verbale;

Verbale e griglia di valutazione dai quali risultano rispettivamente sia il punteggio conseguito all'esito della prova

scritta, sia i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio medesimo;

Prova scritta della ricorrente;

Verbale integrale redatto all'esito dello svolgimento della prova orale, svoltasi in data 24 marzo 2025 e relativa griglia di valutazione (se redatta) ed in ogni caso ogni documento da cui risultano indicati i criteri di valutazione utilizzati per l'assegnazione del punteggio.

Copia dei quesiti, per esteso, sottoposti all'esame della candidata in sede di prova orale, così come estratti in sede di prova;

Verbale di registrazione su piattaforma, in area riservata del punteggio attribuito alla ricorrente, nonché ogni documento eventualmente richiamato *per relationem*.

- Con nota del 24/04/2025, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (**cf. doc. n. 4**) trasmetteva copia a mezzo PEC dei seguenti atti: copia del verbale di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta; copia dell'elaborato della ricorrente; copia della scheda di valutazione dell'elaborato della ricorrente; copia dei quesiti, per esteso, sottoposti all'esame in sede di prova orale, così come estratti nell'occasione; per gli altri atti comunicava alla ricorrente che l'accesso veniva autorizzato previo versamento dei rispettivi diritti di copia che venivano indicato nella predetta comunicazione e la cui ostensione era subordinata alla ricezione dell'avvenuto pagamento (**cf. doc. n. 5**).

- Con nota del 30/04/2025, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, preso atto dell'avvenuto pagamento dei diritti di copia trasmetteva verbale di approvazione della griglia di valutazione della prova orale nel quale risultano

formalizzati e deliberati i criteri e le operazioni di predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati per la prova orale; verbale redatto all'esito dello svolgimento della prova orale, svoltasi in data 24 marzo c.a. e relativa griglia di valutazione (**cf. doc. n. 6**).

- Che la ricorrente esaminati gli atti acquisiti, rilevata la sussistenza di gravi vizi invalidanti l'esito della prova orale espletata e, conseguentemente del punteggio attribuito, rimetteva, a mezzo PEC, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna istanza di annullamento e/o rettifica e/o riesame ex art. 21 nonies L. 241/1990 del verbale del 24/03/2025 contenente la valutazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione nonché della graduatoria dei vincitori pubblicata in data 28/04/2025 con decreto direttoriale n. 339/25 nonché di ogni altro atto consequenziale afferente il concorso ordinario per Dirigenti scolastici indetto con DDG N. 2788 del 18/12/2023, allegando all'istanza la seguente documentazione: verbale del 24/03/2025; testo del quesito n. 2; Decreto Direttoriale n. 339/25 pubblicato il 18/04/2025; griglia di valutazione della prova scritta; documento d'identità;

- che la ricorrente, nel corpo dell'istanza, deduceva a fondamento della richiesta di annullamento in autotutela della prova scritta e della relativa griglia di valutazione le seguenti violazioni che vengono reiterati in questa sede del seguente contenuto:

1) quanto al quesito n. 2 di cui al verbale del 24/03/2025 e relativa griglia integrata, eccepiva la illegittimità ed infondatezza della valutazione per carenza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, deducendo testualmente (si riportano

integralmente i motivi di censura dedotti nell'istanza di autotutela):

1) “Sul quesito n. 2 di cui al verbale redatto in data 24 marzo 2025 e griglia integrata al medesimo documento, valutazione infondata ed illegittima. Si riporta il testo del quesito sottoposto alla sottoscritta:

“CORRUZIONE E CONCUSSIONE. DIFFERENZE “ (cfr. documento oggetto di ostensione). La valutazione attribuita ha fatto riferimento, come da griglia compilata, ai seguenti indicatori:

- a) Conoscenza della materia oggetto del quesito, con riferimento alle responsabilità, prerogative e funzioni del DS.*
- b) Capacità argomentativa, chiarezza e fluidità espositiva.*
- c) Riferimenti normativi*

*Il voto complessivo attribuito all'esito della prova, è risultato **pari a 12/28**, risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti, tutti corrispondenti al livello minimo della tassonomia elaborata dalla commissione e correlati ai seguenti descrittori:*

- a) Il candidato mostra scarsa o frammentaria conoscenza dell'argomento trattato senza riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico. **Punti 6/13***
- b) Il candidato evidenzia un'argomentazione lacunosa e/o un'esposizione poco chiara e faticosa. **Punti 4/10***
- c) Il candidato non fornisce riferimenti normativi ovvero essi non sono adeguatamente pertinenti. **Punti 2/5***

A) Sull'indicatore: conoscenza della materia oggetto del quesito, con riferimento alle responsabilità, prerogative e funzioni del DS e il correlativo descrittore “Il candidato mostra scarsa o frammentaria conoscenza dell'argomento trattato senza

riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico”

Sono di palmare evidenza l'infondatezza e l'illegittimità della valutazione per assenza, illogicità manifesta e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti.

- *In sede di esame, anche al fine di dare evidenza della conoscenza della materia oggetto del quesito, la sottoscritta ha avuto modo di ricostruire le differenze tra i due reati propri rubricati in quelli contro la pubblica amministrazione, analizzando le diverse posizioni/iniziativa del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e del soggetto extraneus, la contropartita data/promessa non tipizzata, i diversi profili di responsabilità, quella penale e quella disciplinare, citando il D. lgs 165/01, il correlativo Codice di Comportamento e quello disciplinare, l'ANAC ed il documento redatto da quest'ultima nel quale ha individuato un elenco di procedimenti, nell'amministrazione scolastica, passibili di comportamenti corruttivi, soffermandosi, in particolare sulle regalie in uso e di modico valore, richiamato l'importanza di effettuare formazione in favore del personale ed accennato ad alcune amministrazioni virtuose che hanno predisposto un regolamento interno. Con questi contenuti la sottoscritta ha ritenuto di soddisfare la richiesta del quesito e la risposta alla domanda della commissaria circa gli strumenti che prevede la normativa per contrastare i fenomeni corruttivi.*

Da quanto sopra emerge che la valutazione, per un primo aspetto, risulta infondata nel merito nella parte in cui registra “scarsa o frammentaria conoscenza dell'argomento trattato”.

L'eshaustività dei contenuti esibiti in sede di colloquio risulta evidente, così come anche colto da due persone che hanno

assistito alla prova orale della sottoscritta le quali hanno dato atto, nell'immediatezza, dell'evidenza con la quale sono emerse, in subiecta materia, le competenze della sottoscritta la quale ha conseguito la laurea in giurisprudenza, è abilitata ed insegna scienze giuridico economiche, ha esercitato per diciassette anni la professione forense, dopo due anni di praticantato svolto prevalentemente in controversie in materia di diritto penale, ed ha partecipato ad attività formativa nonché al concorso a Referendario TAR.

- *Emerge, per tabulas, che il quesito sottoposto alla sottoscritta non ha inteso integrare alcun "riferimento alle responsabilità, prerogative e funzioni del DS". Il dato testuale lo conferma!*

L'indicatore, letto nella sua integrità e in maniera complessiva, fa riferimento alle conoscenze dell'argomento in relazione alle prerogative, responsabilità e funzioni del dirigente scolastico, aspetto, quest'ultimo, correlato, che tuttavia non è stato sottoposto alla sottoscritta, come deducibile per tabulas dal quesito (cfr. documento prodotto) e dal verbale. Basti osservare, per differenza, il quesito n. 1 (che si è servito della medesima griglia) il quale ha registrato un puntuale riferimento a questo elemento di contestualizzazione, elemento oltretutto richiamato nella domanda a chiarimenti registrata a verbale e posta dal commissario.

In disparte ulteriori profili, emergono chiaramente l'infondatezza nel merito e l'illegittimità della valutazione attribuita secondo questo indicatore: la motivazione non ha certo potuto apprezzare aspetti di fatto non sottoposti ad esame e tuttavia oggetto di puntuale misurazione.

Sul punto sono palesemente ravvisabili profili di illegittimità per violazione di legge (motivazione assente) ed eccesso di potere (contraddittorietà/illogicità della motivazione e travisamento dei fatti).

Si richiede quindi di provvedere in sede di riesame della valutazione affinché sia correttamente attribuita.

B) Sull'indicatore "Capacità argomentativa, chiarezza e fluidità espositiva" e sul relativo descrittore "Il candidato evidenzia un'argomentazione lacunosa e/o un'esposizione poco chiara e faticosa".

Sul punto si ritiene superfluo dovere argomentare a contrario tanto risulta incomprensibile quanto rappresentato.

Volendo solo mettere al riparo queste contestazioni dal rischio di autoreferenzialità e, tuttavia, tenendo in debito conto che il quesito in esame insiste su un ambito oggetto di specifica aderenza al background professionale della sottoscritta, quello giuridico, che esige linguaggio tecnico specifico e rigore argomentativo, basti sul punto osservare l'effetto di contraddizione e discontinuità di tale segmento della valutazione con quella emersa, sullo stesso indicatore, innanzitutto nella prova scritta: quanto a correttezza ed efficacia linguistica (quarto indicatore) e poi sulla capacità argomentativa (terzo indicatore) ha riportato il massimo della valutazione in tutti i quesiti tranne uno in relazione al quale erano presenti carenze contenutistiche che forse hanno contaminato, in riferimento alla valutazione, a parere della sottoscritta erroneamente, quelle linguistiche ed espositive (si registra il livello precedente a quello più alto).

Si è dato atto delle stesse competenze in sede di valutazione della prova orale, quesiti nn. 1 e 3, ove la sottoscritta ha registrato un

livello buono che corrisponde al descrittore così delineato "Il candidato evidenzia un'argomentazione accurata e un'esposizione coerente e chiara".

Non è dato ammettere che si confondano eventuali carenze contenutistiche con quelle linguistiche/espositive, carenze contenutistiche che, si ribadisce, nel caso di specie non sono risultate assolutamente presenti, e neanche che le competenze espressive, allorquando siano formate e consolidate, possano emergere in alcuni contesti e risultare carenti in altri fino al punto di dare come esito "un'esposizione poco chiara e faticosa".

Sul punto, dunque, la valutazione, appare infondata nel merito oltre che illegittima per travisamento dei fatti e perché la motivazione è contraddittoria ed illogica, alla luce dei rilievi di cui sopra e della complessiva documentazione richiamata.

Sul punto è superfluo notare che la legittimità del provvedimento e dell'attività amministrativa discrezionale, e quindi della motivazione che la sorregge ed evidenzia, deve essere valutata nel suo complesso e resistere, come tale, alla prova di coerenza che nel caso di specie risulta evidentemente lacunosa, oltre a sottrarsi al tentativo di integrazione postuma della motivazione, operazione non concessa.

C) Sull'indicatore "Riferimenti normativi" e il correlativo descrittore "Il candidato non fornisce riferimenti normativi ovvero essi non sono adeguatamente pertinenti".

Si richiamano le deduzioni di cui sopra e la ricostruzione del contenuto della prova orale; i riferimenti normativi sono stati richiamati in maniera esaustiva e pertinente dalla sottoscritta e colti in maniera evidente e agevole da chi ha assistito, nel

pubblico, alla prova. Sotto questo profilo la valutazione è infondata nel merito.

Sotto il profilo di legittimità si rilevano il travisamento dei fatti e la motivazione che risulta ancora una volta illogica e contraddittoria.

La documentazione richiamata (esiti delle prove scritte e orale) registra sul punto, quanto alle prove scritte una valutazione di 4/4 su due quesiti e 3/4 su altri due quesiti mentre in riferimento alla prova orale, quesiti 1 e 3, la valutazione è massima e corrisponde al descrittore “il candidato riferisce i riferimenti normativi in modo pertinente e rigoroso”.

Alla luce di una valutazione complessiva, è evidente la lamentata illegittimità e fondata la richiesta di corretta attribuzione della valutazione in esito a riesame.

2) quanto al quesito n. 3 di cui al verbale del 24/03/2025 e relativa griglia integrata eccepiva la illegittimità ed infondatezza della valutazione per carenza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, deducendo testualmente (si riportano integralmente i motivi di censura dedotti nell'istanza di autotutela:

2) **“Sul quesito n. 3 di cui al verbale redatto in data 24 marzo 2025 e griglia integrata al medesimo documento, valutazione infondata ed illegittima. Il terzo quesito è consistito nella soluzione di un caso sottoposto alla candidata. La valutazione attribuita ha fatto riferimento, come da griglia compilata, ai seguenti indicatori:**

- a) *Conoscenza della materia oggetto del quesito.*
- b) *Inquadramento della materia nelle responsabilità, prerogative e funzioni del DS.*

- c) *Capacità di risoluzione del caso.*
- d) *Capacità argomentativa, chiarezza e fluidità espositiva.*
- e) *Riferimenti normativi.*

*Il voto complessivo attribuito all'esito della prova, è risultato **pari a 19/26**, risultante dalla sommatoria dei punti assegnati secondo la tassonomia elaborata dalla commissione e correlati ai seguenti descrittori:*

- a) *Il candidato mostra conoscenza buona e pertinente dell'argomento trattato anche se non del tutto completa. **Punti 4/5***
- b) *Il candidato illustra le responsabilità, le prerogative e funzioni del dirigente scolastico, in maniera generalmente corretto anche se non approfondito e completo. **Punti 3/5***
- c) *Il candidato fornisce soluzioni del caso pertinenti e complete pur con qualche imprecisione. **Punti 6/8***
- d) *Il candidato evidenzia un'argomentazione accurata e un'esposizione coerente e chiara. **Punti 3/5***
- e) *Il candidato fornisce i riferimenti normativi principali in modo pertinente e rigoroso. **Punti 3/3***

Anche in riferimento a tale quesito, risultano evidenti i profili di infondatezza e l'illegittimità della valutazione per carenza, illogicità manifesta e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti.

Il terzo quesito è consistito nella soluzione di un caso sottoposto al fine specifico di saggiare la capacità del candidato di mettere alla prova specifiche competenze del dirigente scolastico, nella consapevolezza delle sue prerogative, responsabilità e funzioni, prova che esige la messa in campo di competenze in grado di evidenziare, per il tramite di esse, la capacità applicativa di

conoscenze e, conseguentemente, implica una valutazione focalizzata sulle dette competenze.

Partendo dunque dal core della prova e della valutazione, l'indicatore c) capacità di risoluzione del caso, l'esito valutativo ha registrato **“ Il candidato fornisce soluzioni del caso pertinenti e complete pur con qualche imprecisione ”**. Tale esito risulta poi coerente con gli altri descrittori **“ Il candidato fornisce i riferimenti normativi principali in modo pertinente e rigoroso ”** e **“ Il candidato evidenzia un'argomentazione accurata e un'esposizione coerente e chiara ”**.

Sotto il profilo formale e soprattutto sostanziale si registra quindi una prestazione che è capace di affrontare in modo pertinente e completa la prova, salvo qualche imprecisione, anche perché assistita dalla conoscenza di riferimenti normativi principali pertinenti e rigorosi. E' di lapalissiana evidenza che il quesito sottoposto, che ha indagato sulla capacità del dirigente di mettere in campo le iniziative ed i processi tesi al recupero di carenze formative in un'area specifica dei discenti, avendo chiari risorse (come evidenziato anche dalla domanda a chiarimenti – leggasi PNRR), processi valutativi e aspetti organizzativi/manageriali, non poteva, più che mai, prescindere da riferimenti normativi pertinenti e rigorosi e anche dalla chiara consapevolezza delle prerogative, delle responsabilità e funzioni del DS. Ebbene, quello che risulta invece incoerente è la valutazione registrata in riferimento ai descrittori n. 1 e soprattutto al n. 2: 1) Il candidato mostra conoscenza buona e pertinente dell'argomento trattato anche se non del tutto completa e 2) Il candidato illustra le responsabilità, le prerogative e funzioni del dirigente scolastico,

in maniera generalmente corretto anche se non approfondito e completo.

*Ictu oculi, i due descrittori sembrano strutturati piuttosto a misura di quesiti elaborati in termini di conoscenze (vedi riferimento all'argomento trattato) e non di competenze. E' pur vero che la soluzione di un caso, e quindi la spendita di competenze, implica il possesso di conoscenze e tuttavia quanto rilevato, una conoscenza buona e pertinente dell'argomento trattato anche se non del tutto completa e soprattutto le **responsabilità, le prerogative e funzioni** del dirigente scolastico, che sarebbero state illustrate in maniera **generalmente corretta anche se non approfondita e completa**, evidenzia carenze **che proprio non si conciliano** con la rappresentazione e gli esiti valutativi della prestazione successivamente descritti. Non si vede come possa la candidata avere fornito **soluzioni del caso pertinenti e complete** in presenza di una conoscenza o semplice rappresentazione delle **responsabilità, prerogative e funzioni** del dirigente scolastico **generalmente corrette anche se non approfondite e complete.** Condizione imprescindibile per la soluzione del caso è la conoscenza delle dette prerogative e responsabilità e quindi i due elementi di valutazione, essendo in stretta connessione, non possono registrare esiti contrastanti, se non a rischio di dimostrare che con strumenti inadeguati si ottengono risultati eccellenti. Medesima considerazione per quanto attiene i riferimenti normativi (anche inerenti responsabilità, funzioni e prerogative del DS), necessario corredo conoscitivo per la soluzione pertinente e completa del caso. Le valutazioni dei primi due descrittori riportano un esito penalizzante, non coerente ed illogico, in contrasto con l'esito degli altri descrittori, pur nel*

rapporto di stretta interdipendenza tra i medesimi, con conseguente illegittimità per eccesso di potere in punto di motivazione incoerente e contraddittoria e travisamento dei fatti, quali indici sintomatici”.

Su tale presupposti l’istante così rassegnava le proprie conclusioni:

“Alla luce di una valutazione complessiva, è evidente la lamentata illegittimità e conseguentemente fondata l’istanza di riesame della prova orale anche sul punto, con richiesta di corretta attribuzione della valutazione in esito a riesame. TANTO PREMESSO La sottoscritta chiede l’avvio del procedimento di autotutela, ex art. 21 nonies L. 241/90 nonchè in attuazione dei principi generali di imparzialità, legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell’attività amministrativa in materia di concorsi pubblici, al fine di procedere, mediante autotutela: RIESAME/RETTIFICA/ANNULLAMENTO degli atti e della valutazione della prova orale di cui al verbale del 24/03/2025 e relativa griglia nonché dei relativi atti, per quanto occorrer possa, connessi e consequenziali, ivi compresa la graduatoria di merito pubblicata da Questa Amministrazione in data 18 aprile 2025, con ogni conseguente provvedimento di legge”.

- nonostante il decorso dei termini di legge, l’istanza è rimasta inevasa.

Pertanto su tali premesse si deduce la nullità dei provvedimenti gravati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA LA DOMANDA FORMULATA IN SEDE DI PROVA ORALE E GIUDIZIO DI VALUTAZIONE ESPRESSO

**CORRELATO A DOMANDA DIVERSA DA QUELLA
POSTA AL CANDIDATO.**

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 D.P.R. N. 487/1994. E 97 COST. ILLEGITTIMITÀ PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ”. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2788 DEL 18/12/2023.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE; IRRAGIONEVOLEZZA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL DIRITTO DI DIFESA, NON SUSSISTENDO I CRITERI A CUI AGGANCIARE LA VALUTAZIONE ESPRESSA RISPETTO ALLA DOMADA POSTA AL CANDIDATO. EFFETTI: ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVO ALLA SEDUTA DI CORREZIONE DELLE PROVE ORALI ED IL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ IVI ESPRESSO RELATIVAMENTE AL QUESITO N. 2.

Premesso che la prova orale è rivolta ad accertare non solo proprietà e contenuto delle conoscenze, ma anche capacità logiche e correttezza linguistica ed espositiva del candidato nelle singole discipline, nel caso che ci occupa la prova è inficiata da nullità assoluta atteso che la Commissione, come risulta dal quesito sottoposto alla ricorrente, oggetto di ostensione (**cf. doc. n. 7**) reca il seguente testo: “*Corruzione e Concussione. Differenze*”. La Commissione giudicatrice della prova orale attribuisce alla candidata, in relazione al quesito n. 2 (parte generale 2 – n. 21 di

30) 12 punti, come risulta dalla griglia di valutazione oggetto di ostensione (cfr. doc. n. 6) dal cui esame si evince che la Commissione in relazione al quesito “*Conoscenza della materia oggetto del quesito, con riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del D.S.*” attribuisce 6 punti considerato che, attingendo agli indicatori descrittivi della griglia, la motivazione verrebbe compendiata nel primo giudizio descrittore ovvero “*il candidato mostra scarsa o frammentaria conoscenza dell’argomento trattato, senza riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del Dirigente Scolastico*” (cfr. doc. n. 6), esito prova orale del 24/03/2025. Ebbene, a prescindere che la candidata ha risposto compiutamente alla domanda posta dalla Commissione che, si ribadisce, è del seguente tenore “*Corruzione e Concussione. Differenze*”, è sufficiente comparare il testo della domanda di cui in premessa con il testo della domanda presente nel documento “*Esito prova orale del 24/03/2025*”, griglia di valutazione, indicatore per singolo quesito, avente ad oggetto “*Conoscenza della materia oggetto del quesito, con riferimenti alle responsabilità, prerogative e funzioni del D.S.*” **per dedurre che alla candidata non è stata posta alcuna domanda afferente le responsabilità, le prerogative e le funzioni del D.S. in relazione alla materia oggetto del quesito ovvero “Corruzione e Concussione e relative differenze”.**

Ne discende la violazione del principio di correlazione tra quesito posto e valutazione espressa afferente a quesito diverso da quello oggetto di esame orale. La illegittimità dell’operato della Commissione, si riscontra in merito al quesito n. 2, anche in relazione alla circostanza che la Commissione nel formulare il quesito oggetto di prova orale, in questo caso la domanda n. 21 di

30, avente ad oggetto “*Corruzione e Concussione e differenze*”, la stessa non rispecchia i criteri indicati nell’art. 8, lettera a) del Decreto Dipartimentale n. 2788 del 18/12/2023 atteso che il Ministero ha delineato i criteri sui quali doveva vertere la prova orale, indicando espressamente che la stessa consiste in “*un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del Dirigente Scolastico*”. Nel caso che ci occupa il parametro di formazione del questionario è stato violato considerato che il quesito posto al candidato non richiama assolutamente gli ambiti disciplinari della prova scritta e benchè mai del Dirigente Scolastico, onde la nullità della prova orale anche sotto tale profilo.

3. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ NELLA VALUTAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE IN RELAZIONE:

- AL QUESITO N. 2, DESCRITTORE 1, VALORE DESCRITTORE 6, INDICATORE “CONOSCENZA DELLA MATERIA”;
- IN RELAZIONE AL QUESITO N. 2, DESCRITTORE 1, VALORE DESCRITTORE 4, INDICATORE “CAPACITA’ ARGOMENTATIVA, CHIAREZZA E FLUIDITA’ ESPOSITIVA”;
- IN RELAZIONE AL QUESITO N. 2, DESCRITTORE 1, VALORE DESCRITTORE 2, INDICATORE “RIFERIMENTI NORMATIVI”.

4. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ NELLA VALUTAZIONE ESPRESSA DALLA COMMISSIONE:

- IN RELAZIONE ALLA PROVA AFFERENTE IL “CASO PROFESSIONALE”, DESCRITTORE 4, VALORE DESCRITTORE 4,

INDICATORE “CONOSCENZA DELLA MATERIA OGGETTO DEL QUESITO”;

- IN RELAZIONE ALLA PROVA AFFERENTE IL “CASO PROFESSIONALE”, DESCRITTORE 3, VALORE DESCRITTORE 3, INDICATORE “INQUADRAMENTO DELLA MATERIA NELLE RESPONSABILITÀ, PREROGATIVE, FUNZIONI DEL D.S.”.

La valutazione espressa dalla Commissione, sempre in riferimento al quesito n. 2, è inficiata da nullità assoluta per irragionevolezza, contraddittorietà e violazione dei corrispettivi parametri di valutazione laddove registra, come risulta dalla griglia di valutazione della prova orale, un punteggio di 4 punti, in relazione al quesito afferente la “*Capacità argomentativa chiarezza e fluidità espositiva*” della odierna ricorrente, compendiato secondo il relativo indicatore di valutazione del punteggio, nella seguente motivazione: “*il candidato evidenzia un’argomentazione lacunosa e/o una esposizione poco chiara e faticosa*”, **quando in riferimento allo stesso indicatore, in sede di prova scritta, la Commissione ha espresso il massimo della valutazione quanto a correttezza ed efficacia linguistica** (cfr. quarto indicatore prova scritta) **e quanto a capacità argomentativa** (cfr. terzo indicatore prova scritta). Se un candidato nella prova scritta vertente sugli stessi ambiti disciplinari della prova orale viene valutato positivamente in termini di correttezza ed efficacia linguistica e di capacità argomentativa, è indubbio che tale valutazione non può mutare nella prova orale, peraltro in assenza totale di motivazione specifica sul punto, per colmare la contraddittorietà esistente tra le due prove e sulle stesse capacità. Peraltro il quesito posto in esame risulta perfettamente aderente al background della ricorrente. E non solo: in sede di valutazione della prova orale, in riferimento al quesito n. 1, di cui alla griglia di valutazione, afferente “*capacità*

argomentativa, chiarezza e fluidità espositiva”, la Commissione ha attribuito alla ricorrente 7 punti che, per gli indicatori del singolo quesito, corrispondono ad un giudizio compendiato nella seguente motivazione: *“il candidato evidenzia un’argomentazione accurata e una esposizione complessivamente coerente”*. Ebbene, **tale giudizio mal si concilia con la valutazione espressa in relazione al quesito n. 2 di cui alla griglia di valutazione afferente “capacità argomentativa, chiarezza e fluidità espositiva”**.

Si censura, altresì, per incoerenza e contraddittorietà, la valutazione espressa dalla Commissione nel *“Caso professionale”*, sottoposto all’esame della candidata in cui i giudizi espressi in relazione alla capacità di soluzione del caso, ai riferimenti normativi e alla capacità argomentativa e chiarezza e fluidità espositiva, nei quali rispettivamente il candidato *“fornisce soluzioni del caso pertinenti e complete, pur con qualche imprecisione”*; *“fornisce i riferimenti normativi principali in modo pertinente e rigoroso”*, *“evidenzia un’argomentazione accurata e una esposizione coerente e chiara”*, **mal si conciliano con le valutazioni espresse in riferimento alla “conoscenza della materia oggetto del quesito” e all’“inquadramento della materia nelle responsabilità, prerogative, funzioni del D.S.”**, ove la valutazione della ricorrente si compendia rispettivamente nei seguenti giudizi: *“mostra conoscenza buona e pertinente dell’argomento trattato, anche se non del tutto completa”* e *“illustra le responsabilità, prerogative e funzioni del Dirigente scolastico, in modo generalmente corretto, anche se non approfondito e completo”*. Ebbene, le valutazioni espresse risultano incoerenti considerato che un candidato che abbia fornito

una soluzione al caso prospettato pertinente e completa e che abbia rappresentato le responsabilità, prerogative e funzioni del D.S. in modo corretto, con una conoscenza normativa pertinente e rigorosa, non può trattare la materia oggetto del quesito in modo incompleto atteso che la soluzione del caso, la conoscenza della normativa e la prospettazione coerente e chiara dell'argomentazione presuppone una conoscenza della materia completa e non incompleta, così come presuppone un inquadramento della materia relativa alle funzioni del D.S. altrettanto approfondita e completa perchè diversamente non avrebbe risolto il caso prospettato in modo pertinente e completo.

5. INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei quadri di riferimento approvati dal Comitato Tecnico Scientifico. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le operazioni selettive impugnate sono *ictu oculi* viziate a causa di tempi di svolgimento assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità del colloquio che i candidati hanno dovuto sostenere e, per altro verso, oggetto di verifica in relazione alla circostanza che per tutti i candidati la prova orale ha avuto una dura di 45 minuti e tra la prova di un candidato e l'altra passavano esattamente 45 minuti per ognuno.

Sul punto si consideri che i quadri di riferimento predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico avevano espressamente definito la

durata di almeno 30 minuti. Era stato infatti stabilito all'art. 8, comma 1 del Decreto Dipartimentale n. 2788 del 18/12/2003 che: *«la prova orale la cui durata è almeno di 30 minuti»*. Ebbene, a prescindere che 30 minuti non è un tempo sufficiente per dare ai candidati la possibilità di riflettere, elaborare le risposte ed esporre gli argomenti ovvero a illustrare la soluzione del caso, è indubbio che si registra una anomalia grave sugli orari di disamina dei candidati della prova orale del 24/03/2025, cadenzati ad intervalli di 45 minuti l'uno dall'altro con una sola pausa registrata dalle 12,30 alle 14,15, anch'essa di 45 minuti. Ciò significa che per ogni candidato è stato cronometrato preventivamente dalla commissione un tempo di 45 minuti, certamente un tempo cronometrato di 45 minuti durante il quale si è svolto l'esame orale del candidato e sono stati eseguiti i lavori della Commissione comprensivi anche delle attività formali (estrazione della prova, identificazione dei candidati, verbalizzazione dei giudizi, ecc.), pertanto è stata violata non solo la durata minima prescritta per la prova orale ma la determinazione cronometrata della stessa, in un tempo di 45 minuti per ogni candidato, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica.

6. MANCATA UNIFORMITÀ DEI QUESITI – DOMANDE INFERIORI AL NUMERO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE: Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 3 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, co. 6 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità

delle procedure concorsuali. Violazione della par condicio fra i candidati. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

I provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi in quanto la procedura adottata non ha consentito di garantire la *par condicio* fra i candidati, né tanto meno ha assicurato la trasparenza e imparzialità delle operazioni selettive. In particolare, va censurata la mancata predisposizione delle domande a livello nazionale o quanto meno la definizione di stringenti criteri per l'elaborazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, onde garantire l'uniformità degli stessi per quanto concerne tipologia e livelli di difficoltà.

Al riguardo, l'art. 13, co. 3 del D.M. n. 138/2017 prevedeva espressamente che *«I quesiti in cui si articola la prova orale (...) sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre (...)»*.

L'art. 8 del bando, poi, precisava che *«i quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice che sceglie altresì i testi in lingua inglese da sottoporre al candidato. (...)»*. Pertanto, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto predisporre le domande da sottoporre ai candidati in ossequio alla natura unitaria a livello nazionale della procedura.

Ne deriva che la peculiare conformazione della procedura imponeva il rigoroso rispetto di un canone di omogeneità onde scongiurare il rischio di vistose disparità di trattamento, poi verificatesi.

E non solo: come risulta dal verbale della prova orale il numero dei quesiti predisposti è risultato inferiore a quello dei candidati ammessi alla prova orale con la conseguenza che si è assistito alla sottoposizione della stessa domanda a più di un candidato, come

si è verificato nel caso che ci occupa ove la domanda posta alla ricorrente è stata formulata il giorno dopo ad altro candidato. **E sul punto si chiede ex art. 65 cod. proc. amm.: l'acquisizione delle domande di tutti i candidati ammessi alla prova orale**, con grave violazione del diritto di parità di trattamento, anche in considerazione della circostanza che taluni di loro, avendo assistito alla prova dei colleghi, si sono ritrovati la loro stessa domanda con vantaggio per chi aveva assistito all'orale rispetto a chi non aveva partecipato per scelta o per impedimento della stessa Commissione, come meglio verrà argomentato in avanti.

7. INCOMPLETEZZA DEI VERBALI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio di formalità.

I provvedimenti impugnati, infine, sono illegittimi in quanto risulta carente la verbalizzazione dell'espletamento della prova orale in aperta violazione del principio di formalità tipico delle procedure concorsuali, costituendo un presidio imprescindibile a tutela della imparzialità e trasparenza della selezione.

In particolare, l'analisi del verbale acquisito evidenzia come non siano state dettagliate le operazioni effettivamente svolte, soprattutto per quanto concerne l'estrazione dei quesiti e l'integrità dei plichi, la durata dei singoli colloqui nonché le risposte fornite da ogni candidato e la descrizione dei contenuti da questi illustrati alla Commissione.

8. PRECLUSIONE AI CANDIDATI NON ANCORA ESAMINATI, ALL'AULA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE: VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 4, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487, NONCHÉ DEGLI

ARTT. 7 COMMA 5 E 16 COMMA 2, DEL D.P.R. 27 MARZO 2001 N. 220.

Si censura, altresì, l'operato della commissione esaminatrice laddove ha precluso l'accesso ai candidati non ancora esaminati, all'aula di svolgimento della prova orale, con conseguente violazione del principio di pubblicità, come verificatosi per la ricorrente alla quale è stato impedito il giorno in cui doveva sostenere la prova orale (24/03/2025) di raggiungere l'aula preposta agli esaminandi se non nella fascia oraria in cui doveva svolgere la prova orale, essendo stati i candidati tenuti in disparte, nell'attesa, su precisa disposizione. Precludere l'accesso ai soli candidati che dovevano essere esaminati in quella giornata è illegittimo alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in merito. Tanto risulta provato dalle disposizioni contenute nel provvedimento di convocazione dei candidati per l'esame orale, laddove il medesimo prevede che per poter assistere alla prova era necessario rimettere una comunicazione e/o prenotazione all'indirizzo e-mail fornito dall'Ufficio Scolastico Regionale, entro il 14/03/2025, richiesta sottoposta a vaglio riscontro (**cf. doc. n. 7**).

Di ciò è evidente espressione l'art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale *“le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”*, nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala aperta al pubblico. *E perché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e quindi non*

soltanto a terzi estranei, ma anche e “soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti” (Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1722).

Ciascun candidato è titolare, infatti, di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione.

Le prove orali dei concorsi pubblici devono svolgersi in un’aula o sala aperta al pubblico, accessibile a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati (sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti), atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione. (Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1627).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato in fatto, allo stato non sono stati pubblicati tutti gli atti della procedura concorsuale, né tanto meno sono state tempestivamente evase le istanze di accesso nelle more presentate. Pertanto, si chiede, sin d’ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto On.le TAR ne ordini l’esibizione ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm.:

- a) Verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la Commissione esaminatrice ha approvato la griglia di valutazione della prova orale;
- b) Direttive generali, di data e protocollo sconosciuti, che la Commissione esaminatrice ha diramato per disciplinare le modalità di svolgimento della prova orale;

- c) Verbali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali la Commissione esaminatrice ha approvato le domande da sottoporre ai candidati;
- d) Verbali, di data e protocollo sconosciuti, relativi ai verbali afferenti la formazione delle domande per tutti i candidati ammessi alla prova orale e dei verbali dei candidati ammessi alla prova orale contenente le domande poste e relativa griglia di valutazione compilata, con assegnazione dei rispettivi punteggi;
- e) elenco delle persone ammesse ad assistere alle prove orali in data 24/03/2025.

Con ogni più ampia riserva di impugnazione mediante motivi aggiunti con deduzione di ulteriori ragioni di censura una volta esaminati tali provvedimenti.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio patito dalla ricorrente è *in re ipsa*, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

La ricorrente, infatti, vede compromesso ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla progressione di carriera ed alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto, si consideri che, nel settore scolastico, le tornate di reclutamento per il profilo dirigenziale hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che gli ultimi concorsi ordinari sono stati banditi nel 2011 e nel 2004.

Ne deriva che, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi, a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, la ricorrente non

avrebbe certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera dirigenziale.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA ANTICIPATA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DEL MINISTERO.

Poiché in linea generale codesto TAR autorizza a provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante notifica sul sito web del Ministero e degli uffici scolastici interessati, ragion per cui, al fine di evitare che la futura udienza pubblica venga rinviata per l'esecuzione del predetto incumbente, si chiede sin d'ora di essere autorizzati preventivamente in tal senso.

P Q M

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, che tutte si impugnano, accogliere, preliminarmente, l'istanza cautelare e, nel merito, il ricorso, e, per l'effetto voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'annullamento dell'intera prova concorsuale orale, secondo quanto calendato nei motivi; in via subordinata l'annullamento della prova concorsuale orale della ricorrente con sottoposizione della stessa ad altra prova orale, secondo quelli che sono i motivi di ricorso, innanzi una diversa commissione; condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore attesa anche l'istanza di autotutela depositata e non evasa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e,

pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.00

Catanzaro – Bologna, 22/5/2025 Avv. Sabrina APOLLINARO

Firmato digitalmente da

**Maria Sabrina
Apollinaro**

C = IT